



Procedura per la gestione delle Segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023

GEODIS HOLDING ITALIA SPA

Revisione	Data	Descrizione
01	11.03.2025	Prima emissione

Preparato da:	Verificato da:	Approvato da:
(Compliance)	General Counsel	Consiglio di Amministrazione (11.03.2025)

Geodis Holding Italia SpA
Piazza Tina Modotti,5 Edificio Spark 2

INDICE

1. Generalità	3
2. Scopo.....	3
3. Ambito di applicazione	4
4. Riferimenti normativi	4
5. Riferimenti interni	5
6. Principi di riferimento.....	5
7. Definizioni, termini ed abbreviazioni.....	6
8. Condizioni, modalità di effettuazione delle segnalazioni e tutele connesse	11
8.1 Ambito soggettivo.....	11
8.1.1 Segnalanti	11
8.1.2 Altri soggetti	12
8.2 Oggetto della segnalazione.....	13
8.2.1 Limitazioni dell'oggetto della Segnalazione	14
8.2.2 Contenuto minimo della Segnalazione	15
8.3 Tutele del segnalante	16
8.3.1 Limitazioni della tutela del Segnalante e tutela del Segnalato.....	18
8.3.2 Divieto di ritorsione	19
8.4 Canali interni per effettuare la Segnalazione Whistleblowing	20
8.4.1 Portale informatico	20
8.4.2 Incontro diretto	23
8.4.3 Posta ordinaria	23
8.5 Gestione delle Segnalazioni.....	24
8.5.2 Segnalazioni relative a violazioni del Modello ex D.Lgs. 231 e Flussi all'OdV.....	26
8.6 Gestione dei potenziali conflitti d'interesse	26

8.7	Trattamento dei dati personali.....	26
8.8	Archiviazione delle Segnalazioni.....	28
8.9	Canale esterno.....	29
8.10	Divulgazione pubblica	30
9.	Misure sanzionatorie	31
10.	Reporting	31
11.	Diffusione e Recepimento	32

1. Generalità

Tramite l'introduzione del D.Lgs. 24/2023 il legislatore vuole incoraggiare i soggetti che hanno assistito ad una presunta violazione a segnalare quanto osservato e a farlo rivolgendosi, innanzitutto, alla società a cui sono "collegati". Ciò in quanto una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni passa attraverso l'acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all'origine delle violazioni stesse. Tale principio, inoltre, è volto, da un lato, a favorire *"una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa all'interno delle organizzazioni"*¹, dall'altro, a fare in modo che i segnalanti, facendo emergere atti, omissioni o condotte illecite, contribuiscano significativamente al miglioramento della propria organizzazione.

2. Scopo

La presente procedura ha lo scopo di:

- disciplinare la gestione delle segnalazioni di violazioni (c.d. Whistleblowing);
- regolamentare i canali interni attivati per segnalarle ed il relativo funzionamento,
- definire i) l'oggetto delle segnalazioni cosiddette "rilevanti", ii) i soggetti che possono effettuarle e iii) la competenza della gestione dell'istruttoria;
- descrivere le modalità di gestione delle attività di analisi e indagine conseguenti al ricevimento delle segnalazioni (ruoli e responsabilità) e i relativi termini;
- indicare le misure di tutela del segnalante;
- definire le condizioni per l'effettuazione di segnalazioni presso il canale esterno reso disponibile dall'ANAC e della divulgazione pubblica;
- definire le modalità e i termini di conservazione dei dati ai fini delle attività di gestione delle segnalazioni, anche nel rispetto della normativa privacy.

Sono, inoltre, disciplinate le modalità di divulgazione delle informazioni sull'utilizzo dei canali di segnalazione e dei presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, sui soggetti competenti alla gestione delle segnalazioni.

¹Ai sensi dell'art. 47 della Direttiva (UE) 1937/2019.

Infine, con riferimento alle segnalazioni c.d. *ordinarie*, che non rientrano nel suddetto perimetro normativo, le previsioni previste dalla presente procedura trovano applicazione limitatamente e in particolare relativamente:

- al contenuto minimo della Segnalazione (§ 8.2.2);
- ai canali interni di Segnalazione (§ 8.4);
- alla gestione delle Segnalazioni (§ 8.5), fatta eccezione per i riscontri e le tempistiche previste dal Decreto Whistleblowing;
- alla gestione dei potenziali conflitti d'interesse (§ 8.6).

È in ogni caso garantito anche per le segnalazioni ordinarie il trattamento dei dati secondo la Disciplina Privacy applicabile.

3. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a Geodis Holding Italia S.p.A. (d'ora in avanti anche la "Società").

4. Riferimenti normativi

- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (o D.Lgs. 231/01), "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300".
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Testo Unico sulla Privacy" e successive modifiche e integrazioni e Provvedimenti collegati al Codice emessi dall'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.
- Regolamento Europeo 2016/679 (o "GDPR"): relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla

protezione dei dati) e ai Provvedimenti dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali.

- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.
- Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
- Linee Guida emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 10 del Decreto Whistleblowing in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne².
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

5. Riferimenti interni

- Modello ex D.Lgs. 231/01 della Società
- Riferimenti normativi interni del Gruppo Geodis nell'ambito del Whistleblowing

6. Principi di riferimento

- **Tracciabilità:** le persone coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura garantiscono, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti alla gestione delle Segnalazioni.

² Pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC.

Inoltre, è assicurata l'archiviazione e la conservazione della documentazione, nel rispetto dei termini di legge, nel Repository dedicato.

- **Riservatezza:** è obbligo delle persone coinvolte nelle attività relative alla gestione delle segnalazioni assicurare la riservatezza in coerenza con quanto definito dalla presente procedura e dal D. Lgs. 24/2023.
- **Segregazione delle attività:** nelle attività disciplinate dalla presente Procedura è necessario attuare una segregazione di compiti e responsabilità tale da evitare situazioni di concentrazione di attività su determinati soggetti, le quali potrebbero concorrere a creare condizioni di rischio in merito all'attendibilità delle informazioni e alla correttezza dello svolgimento delle attività.
- **Conflitto di interessi:** le persone coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura agiscono nei confronti delle controparti secondo rapporti improntati ai più alti livelli dell'etica di comportamento. Pertanto, sono tenute a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi della Società o con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società.
- **Trasparenza:** le persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente Procedura operano in modo da garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle proprie attività al fine di assicurare un'informazione completa e veritiera.
- **Obbligo di presentazione e trasmissione delle segnalazioni:** tutti i soggetti interessati, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 24/023, hanno l'obbligo di presentare tempestivamente le Segnalazioni che, in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano si siano verificate, attraverso i canali di comunicazione previsti dalla presente procedura.
- **Protezione del Segnalante da minacce o atti di ritorsione o discriminatori:** è fatto divieto di attuare minacce, atti di ritorsione e/o discriminatori, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

7. Definizioni, termini ed abbreviazioni

- **Altri soggetti:** i soggetti di cui al § 8.1.2 della presente procedura e individuati dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 24/2023.

- **Codice Etico:** documento contenente principi positivi e di regole di comportamento volontariamente adottati nell'ambito del Gruppo Geodis e resi pubblici come concreta espressione dei propositi esposti verso i soggetti con cui il Gruppo entra in contatto.
- **Collegio Sindacale:** l'organo collegiale di Geodis Holding Italia S.p.A. che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile, *"vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto del principio di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo funzionamento"*.
- **Comitato delle Segnalazioni ("Comitato" o "Gestore"):** organo deputato alla gestione delle Segnalazioni composto dal Presidente dell'ODV, dal responsabile HR e dal responsabile compliance.
- **Consiglio di Amministrazione:** l'organo di amministrazione di Geodis Holding Italia S.p.A., che, in coerenza con quanto definito dal codice di corporate governance di Borsa Italiana, definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con le strategie della Società e ne valuta annualmente l'adeguatezza e l'efficacia.
- **Contesto lavorativo:** si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate svolte dal Segnalante per Geodis Holding Italia S.p.A. destinataria della Segnalazione, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione.
- **Country Managing Director:** Componente del Consiglio di Amministrazione a cui sono stati delegati poteri decisionali e gestionali.
- **Decreto Whistleblowing (o "Decreto WB"):** D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- **Disciplina Privacy (o "Privacy"):** si fa riferimento con tale definizione alla vigente normativa privacy in materia di protezione dei dati personali, per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101 del 2018 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

- **Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone nei casi previsti dal D.Lgs. n. 24/2023.
- **Facilitatore:** persona fisica che fornisce assistenza al segnalante per l'effettuazione della segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico nell'ambito del contesto lavorativo, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.
- **Organismo di Vigilanza (o "OdV"):** l'organismo di controllo istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ex D.Lgs. 231/01 nonché al relativo aggiornamento. Tale soggetto, inoltre, nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs. 24/2023, riceve dal Comitato le risultanze emerse dalla fase istruttoria di gestione della Segnalazione relativamente ad una Violazione della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 o del Modello ex D.Lgs. 231/01.
- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o Divulgata pubblicamente.
- **Portale informatico (o "Portale IT"):** è lo strumento informatico *web-based* specificatamente predisposto per le Segnalazioni, in forma scritta e in forma orale,

delle Violazioni per la Società accessibile all'indirizzo https://whistleblowersoftware.com/secure/Geodis_Holding_Italia ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

- **Relazione Annuale del Comitato delle Segnalazioni:** relazione periodica contenente informazioni sulle attività svolte dal Comitato nell'ambito della quale verranno presentate anche le risultanze in merito alle attività di gestione delle segnalazioni.
- **Repository:** database predisposto del Portale informatico all'interno del quale vengono archiviati tutti i dati relativi alle Segnalazioni pervenute, a prescindere dalle modalità adottate per la Segnalazione.
- **Responsabile Compliance (o "RC"):** il Responsabile della Compliance di Geodis Holding Italia S.p.A.
- **Responsabile Digital & Technology:** il Direttore Digital & Technology di Geodis Holding Italia S.p.A., responsabile delle attività per la decriptazione dei dati dell'identità del Segnalante. Inoltre, rappresenta quel soggetto che ha la responsabilità di gestire le funzionalità tecniche e gli aggiornamenti del Portale IT sulla base agli input del Comitato delle Segnalazioni.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto da intendersi come danno ingiustificato. In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 24/2023, costituiscono ritorsioni a titolo meramente esemplificativo:
 - il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - le note di merito negative o le referenze negative;
 - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione anche ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.
 - **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione di informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo della società Geodis Holding Italia S.p.A. destinataria della Segnalazione.
 - **Segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque coinvolta nella Violazione segnalata.
 - **Segnalazione:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle Violazioni.
 - **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni nei casi previsti dal D.Lgs. n. 24/2023, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito da ANAC.
 - **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna istituiti per la società Geodis Holding Italia S.p.A. destinataria della Segnalazione.

- **Seguito:** l'azione intrapresa dal Comitato per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- **Soggetto preposto allo svolgimento dell'istruttoria:** si intende il soggetto a cui viene affidata l'attività di gestione dell'istruttoria, il Comitato provvede a condividerla con le funzioni aziendali di volta in volta interessate proponendo un apposito piano di intervento
- **Violazioni:** atti e/o comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscono violazioni, anche sospette, dei principi sanciti nel Codice Etico, della normativa interna, rappresentata da tutte le disposizioni, procedure, linee guida o istruzioni operative della società destinataria della Segnalazione, tra cui anche il Modello ex D.Lgs. 231/01, nonché violazioni di policy, regole aziendali che possano tradursi in frodi o in un danno anche potenziale, nei confronti di colleghi, azionisti e stakeholder in generale o che costituiscano atti di natura lesiva o illecita degli interessi e della reputazione stessa dell'azienda e le violazioni, previste dal D.Lgs. 24/2023, *“di disposizioni normative nazionali o della UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato”*.

8. Condizioni, modalità di effettuazione delle segnalazioni e tutele connesse

8.1 Ambito soggettivo

Con particolare riferimento al sistema di tutele previsto dalla presente procedura ai sensi del D.Lgs. 24/2023, è opportuno distinguere due categorie di soggetti:

- il “Segnalante”;
- gli “Altri soggetti”.

8.1.1 Segnalanti

La Segnalazione di una Violazione può essere trasmessa da “chiunque”.

Con specifico riferimento invece alle previsioni Decreto WB e alle tutele connesse, possono effettuare una Segnalazione tutti coloro che operano nel “contesto lavorativo” di Geodis Holding Italia S.p.A. destinataria della Segnalazione in qualità di:

- lavoratori subordinati della Società;

- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con la Società (es. fornitori), liberi professionisti (es. avvocati, commercialisti, notai, etc.) e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che svolgono la propria attività presso la Società;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

Possono altresì effettuare Segnalazioni coloro che:

- segnalino informazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro con la Società nel frattempo terminato purché le informazioni sulle Violazioni siano state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso;
- segnalino informazioni acquisite nel caso in cui il rapporto di lavoro non è ancora iniziato laddove le informazioni riguardanti una Violazione siano state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali;
- segnalino informazioni acquisite durante lo svolgimento del periodo di prova presso la Società.

8.1.2 Altri soggetti

Nella categoria degli "Altri soggetti" meritevoli di protezione nel caso di Segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023, rientrano:

- i Facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante e che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto soggetto un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

8.2 Oggetto della segnalazione

Ai sensi del Decreto WB devono essere considerate Violazioni “rilevanti” (che consentono cioè, l’applicazione delle misure di tutela indicate nel successivo § 8.3) tutti quei comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato.

In particolare, è possibile distinguere tre categorie³:

- 1) **Violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori:** appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 2) **Violazioni di disposizioni europee** che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno⁴; iii) atti e comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell’Unione nei settori sopra richiamati;
- 3) **Violazioni di disposizioni nazionali** che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello ex D.Lgs. 231/01. Tali illeciti e condotte non devono rientrare nelle categorie dei precedenti punti 1) e 2).

³ Ai sensi del Decreto WB, rispetto alle suddette categorie di Violazioni, occorre distinguere a seconda che: (i) l’ente sia concessionario di pubblico di servizio (o comunque l’ente che opera in tale ambito), nel qual caso trovano applicazione tutte le categorie di Violazioni; (ii) abbia più di 50 dipendenti e abbia adottato un Modello ex D.Lgs. 231/01, nel qual caso trovano applicazione la categoria di Violazioni di disposizioni europee e condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o Violazioni del Modello ex D.Lgs. 231/01; (iii) abbia meno di 50 dipendenti ma abbia adottato un Modello ex D.Lgs. 231/01, nel qual caso potranno essere segnalate le Violazioni condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o Violazioni del Modello ex D.Lgs. 231/01.

⁴ Rientrano in tale ambito tutte le Violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le Violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

8.2.1 Limitazioni dell'oggetto della Segnalazione

Esulano dal perimetro di applicazione del Decreto WB (che non consentono, pertanto, l'applicazione delle misure di tutela indicate nel successivo § 8.3):

- rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale del Segnalante o della persona che abbia sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Segnalazioni di Violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione⁵, e alle Segnalazioni di Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- Segnalazioni anonime, essendo la presente procedura preordinata a tutelare il Segnalante da rischi di ritorsioni. Tuttavia, le tutele di cui al § 8.3 possono trovare applicazione qualora a seguito di una Segnalazione anonima venga svelato il nome del Segnalante. La massima tutela di riservatezza offerta ai Segnalanti anche nel caso delle Segnalazioni "ordinarie" richiede che anche le stesse non siano effettuate in forma anonima.

In ogni caso, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto WB, esulano dall'ambito di applicazione delle tutele previste dal Decreto WB e della presente procedura, le Segnalazioni aventi ad oggetto le seguenti materie: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

⁵ Indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/193725.

Le Segnalazioni, inoltre, non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È vietato in tutti i casi:

- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie e calunniose;
- l'invio di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale/professionale del Segnalato;
- l'invio di Segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante;
- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Segnalato;
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Segnalato.
- Potranno essere comminate azioni disciplinari a tutti i dipendenti del Gruppo che presentino Segnalazioni di questo tipo. Inoltre, potrà essere sanzionato il Segnalante che ha effettuato la Segnalazione con dolo o colpa grave, qualora la Segnalazione si rilevi infondata.

8.2.2 Contenuto minimo della Segnalazione

Al fine di consentire un proficuo utilizzo della Segnalazione questa dovrebbe avere i seguenti elementi essenziali:

- **Segnalante:** la Segnalazione deve contenere i riferimenti identificativi del soggetto autore della Segnalazione.
- **Oggetto:** una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti (a titolo puramente esemplificativo: contratto, transazione, luogo, etc.).
- **Soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti:** qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione dell/i presunto/i autore/i del comportamento segnalato.

Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- le proprie generalità, nel caso in cui non intenda restare anonimo;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Il Segnalante potrà inoltre allegare eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione.

8.3 Tutele del segnalante

L'istituto del whistleblowing può riscontrare una certa diffidenza nell'applicazione, a causa del timore da parte del Segnalante di non essere adeguatamente protetto dal rischio di ritorsioni o discriminazioni proprio a causa delle Segnalazioni.

Con particolare riferimento al Decreto WB, sono adottate misure a tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante sia in fase di ricezione sia in quella della gestione della Segnalazione attraverso l'utilizzo dei canali interni di Segnalazione appositamente istituiti.

A tal proposito, occorre distinguere il concetto di "riservatezza" da quello di "anonimato", in quanto il primo presuppone la conoscenza dell'identità del Segnalante, necessaria al fine di poter assicurare una tutela adeguata. L'anonimato, infatti, potrebbe ostacolare l'accertamento sulla fondatezza della denuncia.

Sono inoltre adottate idonee misure in modo da garantire i Segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione connesse alla Segnalazione e, tenendo conto delle condizioni e dei requisiti previsti dal Decreto WB, tali misure sono adottate anche al fine di tutelare le altre persone coinvolte di cui al § 8.1.2 della presente procedura e individuate dall'art. 3 del Decreto WB, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte.

Tali garanzie consistono da un lato, nel divieto di ritorsioni per le Segnalazioni effettuate posto in capo alla Società, e dall'altro, nel regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto.

Per beneficiare del regime di protezione previsto dal Decreto WB, devono sussistere alcune condizioni:

- che il Segnalante sia un soggetto compreso nell'elenco di cui all'art. 3 del Decreto WB (come indicato al precedente § 8.1.1);
- che le informazioni sulle Violazioni segnalate rientrino nell'ambito oggettivo previsto dal Decreto WB e riportato al precedente § 8.2;
- che il Segnalante al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica avesse "fondato motivo" di ritenere veritiere le informazioni;
- che la Segnalazione sia effettuata secondo le procedure previste dai canali interni (istituiti ai sensi della presente procedura come riportato al successivo § 8.4) o esterni (gestiti da ANAC come riportato al successivo § 8.9) o secondo quanto previsto per la Divulgazione pubblica ai sensi dell'art. 15 del Decreto WB (e riportato al successivo § 8.10).

Costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Sistema Disciplinare, così come illustrato all'interno del Modello ex D.Lgs. 231/01 della Società, la violazione delle misure di tutela rispettivamente apprestate in favore del Segnalante e degli Altri soggetti di cui al § 8.1.2 della presente procedura e individuate dall'art. 3, comma 5, del Decreto WB. In particolare, sono sanzionabili disciplinarmente, secondo quanto previsto dal Decreto WB:

- i comportamenti ritorsivi in violazione dell'art. 17 Decreto WB, ossia i comportamenti, atti od omissioni anche solo tentati o minacciati posti in essere in ragione della Segnalazione e che possono provocare al Segnalante in via diretta o indiretta un danno ingiusto;
- le condotte idonee ad ostacolare la Segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del Segnalante con riferimento all'obbligo di riservatezza.

La riservatezza del Segnalante non è garantita quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale e/o civile del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione;
- l'anonimato non è opponibile per legge se l'identità del Segnalante è richiesta dall'autorità giudiziaria in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di Organi di Controllo originatisi a seguito della Segnalazione stessa.

8.3.1 Limitazioni della tutela del Segnalante e tutela del Segnalato

Il Decreto WB ammette dei casi in cui il Segnalante non ha diritto di tutela:

- qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi al Segnalante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

Non è, peraltro, esclusa la responsabilità penale, civile o amministrativa per tutti quei comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla Divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione.

Costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori, previsti dal Sistema Disciplinare così come illustrato all'interno del Modello ex D.Lgs. 231/01, la violazione di quanto previsto dal Decreto WB in materia di Segnalazioni di condotte illecite. In particolare, sono sanzionabili disciplinarmente i casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile del Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che il medesimo sia stato già condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ferme restando le sanzioni amministrative ANAC ai sensi dell'art. 21 del citato Decreto WB.

Le misure disciplinari e le relative sanzioni, ove adottabili in relazione ai soggetti destinatari delle stesse, sono individuate dalla Società sulla base dei principi di proporzionalità e adeguatezza, in relazione alla idoneità a svolgere una funzione deterrente e, successivamente, sanzionatoria, nonché tenendo conto delle diverse qualifiche dei soggetti cui esse si applicano.

Infine, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

8.3.2 Divieto di ritorsione

Sono vietate le ritorsioni ed è sanzionata ogni misura ritorsiva nei confronti della persona del Segnalante o di chi denuncia all'autorità giudiziaria o contabile le Violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023 delle quali si è venuti a conoscenza.

La Società tutela il Segnalante e gli Altri soggetti indicati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 (e riportati al precedente § 8.1.2) da qualsiasi forma di ritorsione, attraverso il riconoscimento di regole volte a impedire o sterilizzare gli effetti di atti o provvedimenti volti a punire il Segnalante per aver rivelato informazioni.

All'interno di questo divieto imposto dalla normativa vigente vi rientra non solo il comportamento, atto o omissione posto in essere in ragione della Segnalazione che cagioni un danno ingiusto al Segnalante, ma anche il tentativo attuato o la minaccia di ritorsione. Il danno ingiusto provocato può essere anche indiretto.

Inoltre, l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione, alla Divulgazione pubblica o alla denuncia, nel caso del Segnalante, è a carico della società che li ha attuati, che sarà, dunque, tenuta a dimostrare che le misure assunte sono fondate su ragioni estranee alla Segnalazione.

Per quanto riguarda invece gli Altri soggetti, ricade in capo a quest'ultimi l'onere di provare che il comportamento, l'atto o omissione è stato realizzato a causa della Segnalazione, avente dunque carattere ritorsivo.

A presidio di questa forma di tutela, la normativa vigente prevede che il Segnalante possa comunicare all'ANAC le misure ritorsive che ritenga di aver subito.

8.4 Canali interni per effettuare la Segnalazione Whistleblowing

Sono individuati i seguenti canali di segnalazione interna idonei a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e la sicurezza delle informazioni, prevedendone l'accesso selettivo solo da parte del personale specificamente autorizzato. In particolare, sono disponibili:

- un **Portale informatico**, che garantisce la sicurezza e la protezione dei dati dell'identità del Segnalante attraverso un sistema avanzato di crittazione delle comunicazioni, la riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.
- modalità di **segnalazione diretta**, volta a consentire che le Segnalazioni siano effettuate attraverso un incontro concordato tramite l'utilizzo del Portale IT.
- canale di **posta ordinaria**, che permette di effettuare le Segnalazioni a mezzo posta ordinaria e garantisce, laddove possibile, rispetto ai dati forniti dal segnalante, nella fase di gestione della Segnalazione stessa, il trattamento disposto dal Decreto WB ai fini delle comunicazioni con il Segnalante.

I canali interni istituiti devono essere intesi come canali privilegiati.

8.4.1 Portale informatico

Per effettuare una Segnalazione relativa a Geodis Holding Italia S.p.A., il Segnalante dovrà accedere al seguente Portale IT:
https://whistleblowersoftware.com/secure/Geodis_Holding_Italia

Le modalità di Segnalazione

Il Segnalante, accedendo al Portale IT di Geodis Holding Italia S.p.A., ha la possibilità di effettuare la propria Segnalazione sia in forma scritta, elaborandone manualmente il contenuto, sia in forma orale, tramite l'invio di un messaggio vocale, previo espresso consenso alla registrazione della propria voce. Sarà possibile il riascolto, salvataggio o rigetto della Segnalazione prima dell'invio della stessa: dopo l'invio, nel caso di

Segnalazione orale, il sistema prevede la modifica dei parametri vocali in modo da rendere la registrazione non riconoscibile.

Le Segnalazioni devono essere rese in buona fede e non in forma anonima.

Per effettuare la Segnalazione, dopo aver accettato l'apposita informativa sul trattamento dei dati, il Segnalante dovrà registrare i suoi dati nei campi indicati. Tale registrazione prevede l'inserimento di un indirizzo e-mail e di un numero di telefono personali, al fine di ricevere il doppio codice di sicurezza per i successivi accessi e consentire, in via dedicata e riservata, l'interlocuzione tra la Società e il Segnalante per eventuali ulteriori chiarimenti e per l'invio dei *feedback* in merito al seguito della Segnalazione effettuata.

Modalità di gestione della decriptazione dei dati

I dati relativi all'identità del Segnalante vengono custoditi all'interno del Portale informatico e gestiti tramite un sistema di criptazione (tale da rendere la Segnalazione anonimizzata ma non anonima). I dati potranno essere decriptati qualora strettamente necessario per esigenze istruttorie mantenendone la riservatezza mentre, solo nei casi previsti dal Decreto WB e previo consenso espresso del Segnalante, potranno essere disvelati a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla Segnalazione (cioè, quando ciò occorra al fine di consentire la difesa dell'incolpato in un procedimento disciplinare che si fonda solo sulla Segnalazione e in cui la conoscenza del Segnalante sia indispensabile per la difesa della persona coinvolta).

La richiesta motivata di decriptazione è rivolta, tramite Portale IT, dal Comitato Segnalazioni al Responsabile Digital & Technology di Geodis Holding Italia S.p.A., il quale supporta le attività per la decriptazione dei dati dell'identità del Segnalante (senza avere alcun accesso alla Segnalazione).

Nel caso in cui venga richiesta la decriptazione, il Comitato ha il compito di acquisire, tramite la Piattaforma IT, il consenso dal Segnalante fornendogli le opportune motivazioni.

A seguito dell'acquisizione del consenso, il Responsabile Digital & Technology viene informato dal Comitato, per poter procedere con quanto in oggetto.

La gestione del Portale informatico

Il Comitato presidia e gestisce sotto la sua responsabilità il Portale IT (salvo quanto espressamente escluso in caso di conflitto di interessi).

Tramite il Portale IT, il Comitato individua, nell'ambito della propria struttura o tramite l'attivazione di un fornitore esterno e come indicato al successivo § 8.5, il soggetto preposto allo svolgimento dell'istruttoria. Nell'ambito di dette attività, il Comitato provvederà a ricevere la segnalazione e ad archiviare la documentazione relativa alla fase istruttoria all'interno del Repository della Piattaforma IT, nonché provvederà a gestire le interlocuzioni con il Segnalante tramite Portale IT.

Il Comitato provvede, inoltre, alla cancellazione delle Segnalazioni ove ricorrano i presupposti del Decreto WB e/o sia trascorso il termine di conservazione delle stesse⁶.

Gli accessi al Portale IT saranno tracciati così come le sostituzioni e cancellazioni di documenti e relazioni.

La gestione delle funzionalità tecniche e gli aggiornamenti del Portale IT sono rimessi all'amministratore del sistema del Portale IT incaricato dalla struttura *Digital & Technology* di Geodis Holding Italia S.p.A. che vi provvederà in base agli input del Comitato della segnalazione. L'amministratore non potrà vedere e gestire alcuna Segnalazione mantenendo i privilegi massimi su tutte le funzionalità del Portale IT afferenti al ruolo di mero supporto tecnico.

⁶ Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 24/2023, le Segnalazioni e la documentazione relativa alla loro gestione sono conservati e archiviati nel Repository per ciascun canale interno per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, salvo ulteriore conservazione in caso di procedimenti giudiziari o richieste delle Autorità o avvio di contenziosi. Con riferimento, invece, alle Segnalazioni relative a fattispecie non contemplate dal D.Lgs. 24/2023, i dati verranno conservati sempre all'interno del Repository per tutto il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e in conformità con quanto previsto dalle disposizioni a tutela dei diritti degli interessati e nel rispetto dei termini di prescrizione previsti per Legge.

8.4.2 Incontro diretto

In via alternativa ai canali di segnalazione sopra citati, il Segnalante ha la possibilità di richiedere un incontro con il Comitato al fine di comunicargli direttamente l'oggetto della Segnalazione. Suddetto incontro può essere fissato con una richiesta effettuata dal Segnalante tramite il Portale informatico (al link https://whistleblowersoftware.com/secure/Geodis_Holding_Italia)

Si specifica che il luogo di tale incontro può essere identificato in una sede diversa da quella della stessa Società (ad esempio, presso la sede del fornitore esterno).

8.4.3 Posta ordinaria

Le Segnalazioni potranno essere effettuate anche a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo:

Alla C.A. del Comitato Segnalazioni di Geodis GHI Italia SpA presso Ufficio Compliance.

Piazza Tina Modotti n. 5, Edificio Spark 2
20138 Milano (MI) – Italia,

e saranno ammesse se:

- utilizzata la seguente dicitura “Comitato delle Segnalazioni *whistleblowing*, *riservata – non aprire*” pena la mancata possibilità di riceverla e gestirla in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023;
- debitamente circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.

Con il canale di posta ordinaria, le segnalazioni potranno essere ammesse, sebbene non potranno essere considerate quali Segnalazioni ai sensi del Decreto Whistleblowing ai fini della gestione delle comunicazioni con il Segnalante e dei *feedback*.

Saranno adottate tutte le più opportune misure per garantire, anche rispetto a questa modalità, la riservatezza delle informazioni e dei dati della Segnalazione. Tuttavia, il

Portale IT rimane il canale di segnalazione che garantisce maggior riservatezza per il Segnalante.

Il Personale della Società o chiunque altro che riceva una Segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti e stabiliti dalla presente Procedura, devono trasmetterla tempestivamente, nel rispetto di criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

8.5 Gestione delle Segnalazioni

La società ha individuato come soggetti competenti per la gestione della Segnalazione, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e della normativa in materia di tutela dei dati personali, il Presidente dell'ODV, il responsabile HR e il responsabile compliance.

Nella gestione delle Segnalazioni, il Comitato della segnalazione assicura:

- il rilascio al Segnalante di un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione per le Segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023;
- il mantenimento, laddove possibile anche in base al canale scelto dal segnalante, di interazioni con quest'ultimo richiedendo, se necessario, ulteriori informazioni e integrazioni documentali;
- di dare diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- di fornire riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Il Comitato non può rivelare l'identità del Segnalante o altre informazioni da cui è possibile evincerla a nessun'altro soggetto che non sia debitamente coinvolto nell'attività istruttoria senza il rilascio del consenso espresso del Segnalante.

Le Segnalazioni vengono gestite dal Comitato in modo trasparente attraverso un iter predefinito.

- Nel caso di Segnalazione tramite Portale IT, il Comitato viene informato con un alert generato dal Portale IT stesso che arriva sotto forma di notifica mail alla sua casella di posta elettronica.
- Nel caso di richiesta di incontro diretto, il Comitato riceve la richiesta di incontro secondo quanto disciplinato al § 8.4.2. In tale caso, è necessario che all'incontro siano presenti almeno due soggetti. Il Comitato viene quindi accompagnato dal soggetto preposto allo svolgimento dell'istruttoria, e supporta il Segnalante per l'inserimento della Segnalazione all'interno della Piattaforma IT.
- Nel caso in cui invece la Segnalazione sia stata effettuata tramite posta ordinaria, questa verrà ricevuta dal Comitato in accordo con quanto disciplinato dalla normativa interna in merito e secondo quanto previsto al § 8.4.3 della presente procedura. Il Comitato, dopo aver verificato il contenuto della busta, provvede a inserire la Segnalazione all'interno della Piattaforma IT e avvia il processo di verifica come descritto nel presente paragrafo.

Il Comitato assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati verificabili, attraverso le seguenti attività, garantendo che tali fasi siano svolte nel minor tempo possibile e nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

Verifica Preliminare della Segnalazione

Il Comitato avvia il processo di accertamento al fine di individuare, analizzare e valutare gli elementi a conferma della fondatezza e significatività dei fatti segnalati.

L'obiettivo della verifica preliminare è di procedere alla classificazione delle comunicazioni ricevute al fine di identificare le Segnalazioni da trattare in applicazione della presente Procedura, nonché valutare la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di accertamento.

Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute per identificare le Segnalazioni rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dal D.Lgs. 24/2023. All'esito di tale esame, identifica le Segnalazioni circostanziate cioè quelle qualificabili come verificabili;

- propone l'archiviazione di quelle: (i) Segnalazioni non verificabili; (ii) Segnalazioni palesemente infondate (iii) Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave.

A seguito della verifica della fondatezza dei fatti segnalati, il Comitato, nel caso di fondatezza, definisce le modalità di approfondimento della Segnalazione

Accertamento della Segnalazione

L'obiettivo delle attività di accertamento sulle Segnalazioni è di procedere ad accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, nonché di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla Segnalazione, a fronte delle quali i responsabili vadano a redigere uno specifico piano di azione.

8.5.2 Segnalazioni relative a violazioni del Modello ex D.Lgs. 231 e Flussi all'OdV

Con riferimento alle Segnalazioni relative alle Violazioni rilevanti ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché le Violazioni del Modello ex D.Lgs. 231/01, si possono segnalare per il tramite dei soli canali di segnalazione interni in coerenza con quanto definito dalla presente procedura.

Tali Segnalazioni saranno mostrate e rese note all'OdV della Società come descritto nel § 8.5.2.

8.6 Gestione dei potenziali conflitti d'interesse

In caso di coinvolgimento di uno dei componenti deputati alla gestione della Segnalazione, il soggetto eventualmente dovrà astenersi dal prendere parte alla valutazione della Segnalazione. Questa sarà gestita dagli altri due componenti del Comitato, in quali potranno valutare il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione della Società.

8.7 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione viene svolto nel pieno rispetto della Disciplina Privacy, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, tenuto conto dell'equo bilanciamento tra i diritti del

Segnalato ed il diritto alla riservatezza dell'identità del Segnalante mettendo in atto le misure tecniche e organizzative previste nella presente procedura adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali in conformità alla normativa vigente. È fatto salvo che, l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della Disciplina Privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di Whistleblowing, può essere limitato⁷ per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante⁸.

Viene pertanto strutturato un sistema di gestione delle Segnalazioni a garanzia degli interessati con specifica attribuzione di ruoli/responsabilità connesse al trattamento dei dati e relativa documentazione di contesto.

In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- il Soggetto Segnalante riceverà, in sede di Segnalazione, una Informativa che specifica, tra l'altro, le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, le figure/uffici ai quali i dati segnalati possono essere, in casi limitati, comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione e i diritti del Segnalante con riferimento ai propri dati personali trattati;
- il sistema di Segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti: Segnalazioni che sono state valutate non rilevanti ai sensi della presente procedura vengono archiviate e non ulteriormente trattate;
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente;

⁷ Ai sensi dell'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003.

⁸ Ai sensi dell'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, *"l'interessato non potrà esercitare i diritti, qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi tutelati (a titolo indicativo, svolgimento delle investigazioni difensive, esercizio di diritti in sede giudiziaria; riservatezza dell'identità del dipendente che segnala l'illecito ecc.). Pertanto, il Titolare potrà, in ogni caso, ritardare, limitare o escludere l'esercizio di tali diritti con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato stesso"*.

- l'esercizio dei diritti di accesso da parte degli Interessati ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di Whistleblowing può essere limitato, per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, salvo che la riservatezza dell'identità del Segnalante non sia garantita ai sensi del paragrafo che precede.

Inoltre, coerentemente con le prescrizioni normative del D.Lgs. 24/2023, il sistema di ricevimento e gestione delle Segnalazioni tramite i canali interni è definito sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DIPIA) in cui vengono sistematizzati gli ambiti di trattamento e i connessi profili di rischio, nonché le misure tecnico-organizzative atte a ridurre i rischi identificati.

8.8 *Archiviazione delle Segnalazioni*

Nel caso in cui la Segnalazione sia stata effettuata tramite il canale informatico interno, lo stesso funge da Repository ufficiale, consentendo l'archiviazione della Segnalazione, nonché la conservazione di tutta l'eventuale documentazione ad essa associata.

Nel caso in cui la Segnalazione avvenga tramite posta ordinaria o, alternativamente, con incontro diretto, è responsabilità del Comitato provvedere al caricamento della Segnalazione sul Portale IT per permetterne l'adeguata archiviazione, conservando al contempo la documentazione originale secondo modalità idonee a garantire, per quanto possibile, la riservatezza della stessa.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione devono, infine, essere conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura o per il diverso termine di conservazione di legge. La decorrenza dei termini di conservazione discende dall'esito finale della Segnalazione (i.e. archiviazione diretta, risultanze dell'istruttoria finale; trasmissione alle Autorità competenti, etc.); sarà pertanto il Comitato ad autorizzare la cancellazione e/o la distruzione di eventuale documentazione cartacea conservata.

8.9 Canale esterno

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, il Segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC, disponibile nell'apposita sezione sul sito internet di ANAC⁹, solo per le Violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023 (ad eccezione di quelle che afferiscono al settore privato, non inerenti alla Concessione di pubblico servizio), e laddove sussistano i seguenti presupposti stabiliti dal D.Lgs. 24/2023, ossia:

- mancata attivazione dei canali interni;
- la Segnalazione, effettuata in conformità alle previsioni di cui al Decreto Whistleblowing e della presente procedura, non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni. In ordine ai fondati motivi, si specifica che il Segnalante deve poter ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una Segnalazione interna:
- alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella Violazione, vi sia il rischio che la Violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica Violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
- questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante).
- ha fondati motivi di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui

⁹ Nell'apposita sezione sul sito Internet dell'ANAC sono reperibili maggiori dettagli sulle modalità di comunicazione, ricezione e gestione delle Segnalazioni a detta Autorità.

la Violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente¹⁰.

8.10 *Divulgazione pubblica*

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, il Segnalante può, altresì, effettuare una Divulgazione pubblica delle informazioni sulle Violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023 (ad eccezione di quelle che afferiscono al settore privato, non inerenti alla Concessione di pubblico servizio), di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, solo al ricorrere delle seguenti condizioni stabilite dallo stesso decreto, ossia:

- il Segnalante ha previamente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni, o che possa non avere efficace seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto.

Nella Divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 per il Segnalante. Laddove, invece, divulghi Violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un *nickname*, che comunque non ne consente l'identificazione, la Segnalazione potrà essere trattata, ai fini della riservatezza dei dati del Segnalante e nel caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, alla stregua di una Segnalazione anonima (quindi non potranno essere garantite le tutele previste dal Decreto Whistleblowing); al divulgatore, nel caso di disvelamento successivo, saranno comunque garantite le tutele previste in caso di ritorsioni.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 62 della Direttiva (UE) 1937/2019.

Al Segnalante è richiesto di trasmettere alla Società la Segnalazione oggetto di Divulgazione pubblica effettuata tramite l'apposita e-mail istituita all'indirizzo Whistleblowing GHI EUROPE <whistleblowing-ghi.europe@geodis.com> al fine di consentire al Segnalante di beneficiare delle tutele apprestate (si veda al riguardo il § 8.3 della presente procedura).

9. Misure sanzionatorie

Nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 risultano sanzionabili disciplinarmente:

- i casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, ferme restando le sanzioni amministrative ANAC ai sensi dell'art 21 del citato D.lgs. n. 24/2023;
- i comportamenti ritorsivi in violazione dell'art. 17 D.Lgs. n. 24/2023, ossia i comportamenti, atti od omissioni anche solo tentati o minacciati posti in essere in ragione della segnalazione e che possono provocare al segnalante in via diretta o indiretta un danno ingiusto;
- le condotte idonee ad ostacolare la segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento all'obbligo di riservatezza;
- il mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni.

Per il dettaglio di cui sopra, si rimanda a quanto definito nell'ambito della Parte Generale del Modello ex D.Lgs. 231/01 della Società.

10. Reporting

Con cadenza almeno semestrale, le Segnalazioni, ove pervenute nel periodo, saranno oggetto di specifica reportistica predisposta dal Comitato (con indicazione del numero di Segnalazioni ricevute, del numero di Segnalazioni archiviate e dello stato di avanzamento delle relative istruttorie), in cui i dati delle Segnalazioni saranno

anonimizzati e raccolti in forma aggregata, al fine di fornire una rappresentazione complessiva del funzionamento del sistema di Whistleblowing.

Tali dati saranno inoltre inseriti all'interno della Relazione Annuale che verrà presentata nelle sedi opportune al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, tale reportistica potrà essere condivisa con il Country Managing Director di Geodis Holding Italia S.p.A.

11. Diffusione e Recepimento

La presente Procedura ha la massima diffusione possibile. A tal fine, lo stesso è inviato a:

- ogni componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza;
- ogni dipendente della Società mediante gli strumenti aziendali per la diffusione delle procedure.

La presente Procedura viene consegnata ai dipendenti all'atto dell'assunzione ed è pubblicata sui siti Intranet e Internet della Società.